



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/VGL/af

Roma, 21 ottobre 2020

**Spett.
Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Napoli
Piazza Dei Martiri, 30
80121 NAPOLI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 172/2020 Napoli – Accesso ai verbali del Consiglio dell’Ordine – Verbale di ammissione delle liste elettorali

Con il quesito formulato il 16 ottobre scorso si domanda se sia possibile rilasciare ad un iscritto che ha presentato una richiesta non motivata, copia integrale del verbale di una seduta di Consiglio del 2018 e copia integrale del verbale di ammissione delle liste e delle candidature alle prossime elezioni.

I verbali delle sedute di Consiglio sono considerati accessibili ai sensi e nei limiti degli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 che disciplinano il cd. "accesso civico generalizzato", vale a dire il diritto, riconosciuto a qualunque soggetto non qualificato da un interesse particolare, di accedere ad alle informazioni ed ai documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Ai sensi del citato art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013: "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*".

In questo senso, diversamente da quanto previsto dalla L. n. 241/1990 che disciplina il cd. "accesso documentale", il comma 3 del citato art. 5 stabilisce che l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente e che l'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e, conseguentemente, non richiede motivazione.

Pertanto, la richiesta di accedere al verbale del Consiglio incontra come unico limite quello stabilito dall'art. 5 bis che ammette il diniego solo quando questo sia necessario per evitare un pregiudizio

concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati ivi elencati, tra cui *"la protezione dei dati personali¹, in conformità con la disciplina legislativa in materia"*.

Anche nel caso in cui si ritengano sussistenti tali pregiudizi, non si ritiene possibile procedere al rigetto dell'istanza, se essa possa essere accolta oscurando previamente i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato².

L'Autorità anticorruzione ha espressamente indicato che in attuazione dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, "il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei "dati personali" in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto "controinteressato" (art. 5, comma 5). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. in funzione del controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e della partecipazione al dibattito pubblico". Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni personali non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe sempre accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti"³.

Per quanto sopra, si ritiene che in generale, l'accesso ai verbali di Consiglio debba essere consentito rilasciando direttamente copia del verbale al richiedente, avendo previamente cura di oscurare i dati personali o le altre informazioni riconducibili ai limiti ed alle esclusioni di legge. In questo modo può essere evitata la procedura, più lunga, che impone l'informazione ai controinteressati e la valutazione dell'Ordine in merito agli interessi contrapposti.

Per gli stessi motivi, si ritiene che possa essere oggetto di accesso civico generalizzato il verbale di ammissione delle liste, con l'eccezione dei moduli di presentazione delle candidature.

Infatti, si ritiene che i moduli di presentazione delle candidature, in quanto corredati delle sottoscrizioni necessarie ai sensi del Regolamento elettorale, non possano essere liberamente accessibili, bensì debbano essere forniti esclusivamente nei confronti di soggetti qualificati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi della L. n. 241/1990. In questo senso, la giurisprudenza del Garante della Privacy ha sempre riconosciuto la legittimità dell'accesso alle liste dei sottoscrittori, ai candidati delle liste concorrenti: appare legittimo il rilascio dell'elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l'esercizio dei diritti politici⁴.

¹ Per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

² Per una più compiuta disamina in materia di esclusioni e limiti all'accesso civico si fa rinvio alle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", approvate con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la Privacy.

³ Parere del Garante della Privacy su un'istanza di accesso civico, Registro dei provvedimenti n. 377 del 21 settembre 2017.

⁴ Garante della Privacy, Provv. 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 71. Si veda anche Newsletter n. 164 del 24 marzo 2003 nella quale il Garante ha confermato la legittimità dell'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

In conclusione, il verbale della seduta di Consiglio è accessibile dall'iscritto in forma integrale anche senza una motivazione particolare, avendo cura di oscurare i dati che possono ledere uno degli interessi protetti dalla legge. Il verbale di ammissione delle liste si considera accessibile nella sua integrità, con eccezione delle liste dei sottoscrittori, che possono essere fornite solo ai soggetti legittimati ai sensi della L. 241/1990.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.